



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 7 ottobre 2013
(OR. en)**

**Fascicolo interistituzionale:
2013/0191 (COD)**

**14342/13
ADD 1**

LIMITE

**PECHE 422
VETER 93
POSEIDOM 13
POSEICAN 6
POSEIMA 4**

NOTA

Origine:	Segretariato generale del Consiglio
Destinatario:	delegazioni
n. doc. prec.:	11092/13 ADD 1
n. doc. Comm.:	COM(2013) 417 final
Oggetto:	Proposta di regolamento del Consiglio [...] che modifica determinati regolamenti nel settore della pesca e della sanità animale a motivo del cambiamento di status di Mayotte nei confronti dell'Unione

Si allega per le delegazioni un testo di compromesso della presidenza relativo al regolamento del Consiglio che modifica i regolamenti nel settore della pesca e della sanità animale a motivo del cambiamento di status di Mayotte nei confronti dell'Unione¹.

¹ Testo approvato dal Gruppo "Regioni ultraperiferiche" mediante procedura tacita conclusasi il 7 ottobre 2013.

Le modifiche proposte dalla presidenza appaiono in **carattere grassetto sottolineato**.

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO [...]

che modifica determinati regolamenti nel settore della pesca e della sanità animale a motivo del cambiamento di status di Mayotte nei confronti dell'Unione

[...] IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo **[...] 349**,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Parlamento europeo²,

[...] previa consultazione del Comitato economico e sociale europeo³,

[...] previa consultazione del Comitato delle regioni⁴,

deliberando secondo la procedura legislativa **[...] speciale**,

considerando quanto segue:

² GU C [...] del [...], pag. [...].

³ GU C [...] del [...], pag. [...].

⁴ GU C [...] del [...], pag. [...].

- (1) Tramite la decisione 2012/419/UE⁵, il Consiglio europeo ha modificato lo status di Mayotte nei confronti dell'Unione europea con effetto dal 1° gennaio 2014. A partire da tale data Mayotte cesserà pertanto di essere un territorio d'oltremare e diventerà una regione ultraperiferica ai sensi dell'articolo 349 e dell'articolo 355, paragrafo 1, **del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea** (TFUE). **A seguito di tale cambiamento di status giuridico di Mayotte**, il diritto dell'Unione sarà applicabile a Mayotte a partire dal 1° gennaio 2014. Risulta opportuno stabilire alcune misure specifiche giustificate dalla particolare situazione **socioeconomica strutturale** di Mayotte, **aggravata dalla sua grande distanza, dall'insularità, dalla superficie ridotta, dalla topografia e dal clima difficili**, in diversi settori.
- (2) Nel settore della pesca e della salute degli animali, occorre modificare i regolamenti indicati nel seguito.
- (3) Per quanto riguarda il regolamento (CE) n. 850/98 del Consiglio, del 30 marzo 1998, per la conservazione delle risorse della pesca attraverso misure tecniche per la protezione del novellame⁶, è opportuno includere le acque circostanti Mayotte **in quanto nuova regione ultraperiferica** nel campo di applicazione di tale regolamento; occorre altresì vietare l'uso di reti a circuizione sui banchi di tonni e scomberoidi nell'area compresa entro 24 miglia dalle linee di base dell'isola, al fine di preservare i banchi di grandi pesci migratori in prossimità dell'isola di Mayotte.
- (4) Per quanto riguarda il regolamento **[...] (UE) n. XX (regolamento OCM del 2013)** relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura⁷, considerando i sistemi di commercializzazione sottosviluppati e molto frammentati di Mayotte, l'applicazione delle norme sull'etichettatura dei prodotti della pesca comporterebbe per i rivenditori un onere sproporzionato rispetto all'entità delle informazioni trasmesse al consumatore. Risulta pertanto opportuno prevedere una deroga temporanea alle norme concernenti l'etichettatura dei prodotti della pesca posti in vendita al dettaglio al consumatore finale a Mayotte.

⁵ GU L 204 del 31.7.2012, pag. 131.

⁶ GU L 125 del 27.4.1998, pag. 1.

⁷ GU L 17 del 21.1.2000, pag. 22.

- (5) Per quanto riguarda il regolamento [...] (UE) n. YY (regolamento di base della PCP del 2013) [...] relativo alla politica comune della pesca⁸, è opportuno adottare misure specifiche in tema di registro della flotta peschereccia [...].
- (6) [...] Una parte considerevole della flotta battente bandiera della Francia ed operante dal dipartimento francese di Mayotte consta di navi di lunghezza inferiore ai **10** metri che sono sparse intorno all'isola, che non dispongono di punti specifici di sbarco e che devono ancora essere identificate, misurate e corredate delle dotazioni minime di sicurezza necessarie per l'iscrizione nel registro dei pescherecci dell'Unione; la Francia non sarà pertanto in grado di completare tale registro fino al 31 dicembre [...] 2021. Occorre tuttavia che la Francia istituisca un registro provvisorio della flotta peschereccia per garantire un'identificazione minima delle navi di tale segmento ed evitare così la proliferazione di pescherecci non ufficiali.
- (7) [...].
- (8) Considerando [...] che la Francia ha presentato alla Commissione per il tonno dell'Oceano indiano (IOTC) un piano di sviluppo [...] che descrive le dimensioni indicative della flotta di Mayotte e l'evoluzione prevista della flotta **al momento scarsamente sviluppata di pescherecci con palangari meccanici di lunghezza pari o inferiore ai 23 metri e di pescherecci con reti a circuizione** operante a Mayotte **in quanto nuova regione ultraperiferica**, piano al quale nessuna parte contraente della IOTC, compresa l'Unione, ha opposto obiezioni, è appropriato utilizzare i livelli di riferimento di tale piano come [...] massimali per la capacità della flotta di pescherecci con palangari meccanici di lunghezza pari o inferiore ai 23 metri e di pescherecci con reti a circuizione registrata nei porti di Mayotte. In deroga alle norme UE generalmente applicabili, considerate le attuali specifiche circostanze socioeconomiche di Mayotte, occorre prevedere un congruo periodo di tempo per consentire alla Francia di aumentare la capacità del segmento scarsamente sviluppato della propria flotta di piccole imbarcazioni fino al 2025.

⁸ GU L 320 del 5.12.2001, pag. 7.

- (9) Per quanto riguarda il regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002⁹, va notato che Mayotte non dispone di alcuna capacità industriale per la trasformazione dei sottoprodotti di origine animale. Risulta pertanto appropriato accordare alla Francia un periodo di 5 anni per sviluppare le infrastrutture necessarie per l'identificazione, la manipolazione, il trasporto, il trattamento e lo smaltimento dei sottoprodotti di origine animale a Mayotte nel pieno rispetto del regolamento (CE) n. 1069/2009.
- (10) Per quanto riguarda il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006¹⁰, sembra che la Francia non sarà in grado di adempiere tutti gli obblighi di controllo dell'Unione per il segmento "Mayotte. Specie pelagiche e demersali. Lunghezza < ... 10 m" della flotta di Mayotte entro la data in cui quest'ultima diventerà una regione ultraperiferica. Le navi di tale segmento, che si trovano sparse attorno all'isola, non dispongono di punti di sbarco specifici e devono ancora essere identificate. È inoltre necessario formare i pescatori ed i controllori nonché predisporre le infrastrutture fisiche ed amministrative appropriate. Risulta pertanto necessario, per tale segmento della flotta peschereccia, prevedere una deroga temporanea a determinate norme riguardanti il controllo delle navi da pesca e delle relative caratteristiche, delle attività in mare, degli attrezzi e delle catture in tutte le fasi comprese tra l'attività a bordo della nave e l'arrivo delle catture sul mercato. Per realizzare almeno alcuni degli obiettivi più importanti del regolamento (CE) n. 1224/2009, risulta tuttavia opportuno che la Francia istituisca un sistema nazionale di controllo che permetta una sorveglianza delle attività di tale segmento della flotta peschereccia e che consenta di adempiere gli obblighi internazionali dell'Unione in tema di presentazione delle relazioni.

⁹ GU L 300 del 14.11.2009, pag. 1.

¹⁰ GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.

- (11) Risulta pertanto opportuno modificare di conseguenza i regolamenti (CE) n. 850/98, [...] **(UE) n. [regolamento OCM del 2013 – ossia regolamento sull'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura], (UE) [regolamento del 2013 sulla politica comune della pesca]**, (CE) n. 1069/2009 e (CE) n. 1224/2009,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifiche al regolamento (CE) n. 850/98

Il regolamento (CE) n. 850/98 è così modificato:

All'articolo 2, paragrafo 1, la lettera h) è sostituita dalla seguente:

"h) Regione 8

Le acque al largo delle coste dei dipartimenti francesi dell'isola della Riunione e di Mayotte soggette alla sovranità o alla giurisdizione della Francia.";

Dopo l'articolo 34 è inserito il seguente articolo 34 bis:

"Articolo 34 bis

Limiti alle attività di pesca nella zona riservata di 24 miglia intorno all'isola di Mayotte

È vietato alle imbarcazioni l'uso di qualsiasi rete a circuizione su banchi di tonni e scomberoidi nell'area compresa entro 24 miglia dalle coste dell'isola di Mayotte, misurata dalle linee di base che servono a delimitare le acque territoriali."

Articolo 2

Modifica al regolamento (UE) n. [...] [regolamento OCM del 2013]

All'articolo 42 del regolamento (UE) n. [...] [regolamento OCM del 2013], è aggiunto il seguente paragrafo 6:

"6. Fino al 31 dicembre [...] 2021 i paragrafi 1, 2 e 3 non si applicano ai prodotti posti in vendita al dettaglio al consumatore finale a Mayotte **in quanto regione ultraperiferica ai sensi dell'articolo 349 del TFUE.**

Articolo 3

Modifiche al regolamento (UE) n. [...] [regolamento OCM del 2013]

Il regolamento [...] (UE) n. **regolamento del 2013 sulla politica comune della pesca** è modificato come segue:

(1) All'articolo 34 bis, è aggiunto il seguente paragrafo 4:

"4. In deroga al **paragrafo 1, fino al 31 dicembre 2025** la Francia è autorizzata ad introdurre nuova capacità senza dover ritirare dalla flotta una capacità equivalente **per i diversi segmenti di cui all'allegato XX.**"

(2) All'articolo [...] 36, sono aggiunti i seguenti paragrafi 5 e 6:

"5. In deroga a quanto disposto dal paragrafo 1, fino al 31 dicembre [...] 2021 la Francia è esonerata dall'obbligo di iscrivere nel proprio registro della flotta peschereccia dell'Unione quelle navi **di lunghezza complessiva inferiore ai 10 metri** che operano dall'isola di Mayotte **in quanto regione ultraperiferica ai sensi dell'articolo 349 del TFUE (in prosieguo: "Mayotte").**

6. Fino al 31 dicembre [...] 2021 la Francia tiene un registro provvisorio dei pescherecci **di lunghezza complessiva inferiore ai 10 metri** che operano dall'isola di Mayotte. Tale registro contiene, per ogni peschereccio, almeno il nome, la lunghezza complessiva e un codice d'identificazione. **I pescherecci figuranti nel registro provvisorio sono considerati come pescherecci registrati a Mayotte.**"

Articolo 4
Modifica al regolamento (CE) n. 1069/2009

L'articolo 56 del regolamento (CE) n. 1069/2009 è sostituito dal seguente:

"Articolo 56
Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 4 marzo 2011.

L'articolo 4 si applica tuttavia a Mayotte **in quanto regione ultraperiferica ai sensi dell'articolo 349 del TFUE (in prosieguo: "Mayotte")** a decorrere dal 1° gennaio **[...] 2021**. I sottoprodotti animali e i prodotti derivati generati a Mayotte anteriormente al 1° gennaio **[...] 2021** sono smaltiti conformemente all'articolo 19, paragrafo 1, lettera b).

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri."

Articolo 5
Modifica al regolamento (CE) n. 1224/2009

Nel regolamento (CE) n. 1224/2009, dopo l'articolo 2 è inserito il seguente articolo 2 bis:

"Articolo 2 bis

***Applicazione del regime di controllo [...] dell'Unione a determinati segmenti della flotta [...] per
Mayotte in quanto regione ultraperiferica***

1. Fino al 31 dicembre **[...] 2021** l'articolo 5, paragrafo 3, e gli articoli 6, 8, 41, 56, da 58 a 62, 66, 68 e 109 non si applicano alla Francia per quanto riguarda i pescherecci di lunghezza complessiva inferiore ai 10 metri che operano da Mayotte **in quanto regione ultraperiferica ai sensi dell'articolo 349 del TFUE (in prosieguo: "Mayotte")**, nonché per quanto riguarda le loro attività e le loro catture.

2. Entro il **[...] 30 settembre** 2014 la Francia istituisce un regime **[...] semplificato e provvisorio** di controllo applicabile ai pescherecci di lunghezza complessiva inferiore ai **10** metri che operano dall'isola di Mayotte. Tale regime **[...] include elementi relativi ai seguenti aspetti:**
 - a) **conoscenza della capacità di pesca;**

 - b) **accesso alle acque di Mayotte;**

 - c) **ottemperanza agli obblighi di dichiarazione;**

 - d) **designazione delle autorità responsabili delle** attività di controllo;

 - e) **misure atte a garantire che l'attuazione delle norme relative ai pescherecci di lunghezza superiore ai 10 metri avvenga [...]** in modo non discriminatorio

 - f) **[...];**

 - g) **[...];**

 - h) **[...].**

Entro il 30 settembre 2020 la Francia presenta alla Commissione un piano d'intervento che stabilisce le misure da prendere per garantire la piena attuazione, a partire dal 1° gennaio [...] **2022**, del regolamento (CE) n. 1224/2009 per quanto riguarda i pescherecci di lunghezza complessiva inferiore ai **10** metri che operano **da [...]** Mayotte. Il piano d'intervento è oggetto di dialogo tra la Francia e la Commissione. La Francia prende tutti i provvedimenti necessari per attuare tale piano d'intervento."

Articolo 6

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il [...] terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2014.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

[...]

Per il Consiglio

[...]

Il Presidente

ALLEGATO XX

Livelli di riferimento specifici per la flotta di pesca registrata nella regione ultraperiferica francese di Mayotte

<u>Francia</u>			
<u>Segmento di flotta</u>	<u>Codice segmento</u>	<u>GT</u>	<u>kW</u>
<u>Mayotte. Pescherecci con reti a circuizione</u>	<u>Sarà definito dall'UE</u>	<u>13 916 (1)</u>	<u>24 000 (1)</u>
<u>Mayotte. Pescherecci con palangari meccanici < 23 m</u>	<u>Sarà definito dall'UE</u>	<u>2 500 (1)</u>	<u>8 500 (1)</u>
<u>Mayotte Specie demersali e pelagiche. Pescherecci < 10 m</u>	<u>Sarà definito dall'UE</u>	<u>p.m. (2)</u>	<u>p.m. (2)</u>

(1) Conformemente al piano di sviluppo presentato all'IOTC il 7 gennaio 2011.

(2) I livelli di riferimento saranno indicati nella presente tabella non appena disponibili, al più tardi il 31 dicembre 2025.